

# MISURE PROVVISORIE E LORO RECLAMABILITA'

*Michele Ruvolo*  
***Tribunale di Marsala***

## PRIMA DELLA RIFORMA CARTABIA

**Prima della riforma Cartabia si discuteva circa l'ammissibilità di provvedimenti cautelari prima dell'udienza presidenziale.**

**Vi erano provvedimenti favorevoli a tale ammissibilità (T. Padova 28 luglio 2016) e altri contrari (T. Roma 19.9.2014; T. Milano 12.7.2012; T. Modena 27.1.2005; T. Roma 9.2.2004; T. Napoli 29.12.2000).**

**No reclamabilità dei provvedimenti assunti in corso di causa dal giudice istruttore a modifica dei provvedimenti presidenziali né davanti al Tribunale collegiale (T. Reggio Emilia 6.9.2012; T. Roma 8.2.2011; contra C. App. Brescia 20.4.2011 e C. App. Catania 27.1.2009) né davanti la Corte d'Appello (Cass. 15416/2014; C. App. Bologna 4.3.2014; T. Milano 13.6.2013, 6.12.2011, 25.1.2011; T. Roma 22.6.2012; contra T. Genova 2.5.2006; T. Roma 7.7.2006) o la Corte di Cassazione (Cass. 7774/1999). Infatti, vista l'efficacia *rebus sic stantibus* dei provvedimenti in materia di famiglia, la non reclamabilità non comporta una lesione del diritto di difesa.**

Le norme sui procedimenti camerali – applicabili ai procedimenti per la regolamentazione dei rapporti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio in virtù del richiamo di cui all'art. 38 disp. att. c.c. – si limitano a stabilire che i decreti pronunciati in camera di consiglio sono in ogni tempo revocabili e modificabili dal Collegio che li ha adottati ai sensi dell'art. 742 c.p.c. e che il decreto collegiale è reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. Circa i **presupposti per la modifica dei decreti**, la giurisprudenza prevalente l'ha subordinata alla sopravvenienza di circostanze rispetto al tempo dell'adozione del primo decreto (Cass. 18608/2021).

Ammessa la possibilità per il Tribunale di emettere **decreti provvisori**, nel silenzio del legislatore sul punto si è posto il **problema della reclamabilità** di tali provvedimenti alla Corte d'Appello ex art. 739 c.p.c. Le Corti d'Appello avevano dato interpretazioni difformi, sebbene prevalessse la linea restrittiva che, facendo leva sulla modificabilità in ogni tempo del decreto da parte del Collegio, aveva **limitato il reclamo ai soli decreti definitivi** (C. App. Milano 1.10.2014; C. App. Roma 18.1.2016; contra C. App. Catania 14.11.2012). Era evidente come in tal modo si venisse a creare una vera e propria **disparità di trattamento** tra i provvedimenti temporanei assunti all'esito dell'udienza presidenziale – sempre reclamabili in Corte d'Appello – e i decreti provvisori camerali. Per tentare di porre un rimedio a tale vulnus, quanto meno rispetto alle decisioni suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli per i figli minori, la **Cassazione ha ammesso il reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso i provvedimenti provvisori c.d. de potestate**, in quanto incidenti su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, come tali già idonei a produrre effetti pregiudizievoli per i minori e per il genitore, in ragione delle sue immediate ripercussioni sulla relazione parentale (Cass. 10777/2019; Cass. 23633/2016).

# RIFORMA CARTABIA



# **RIFORMA CARTABIA E PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI (473 BIS.22)**

## **Art. 473-bis.21**

### **(Udienza di comparizione delle parti).**

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.

## **Art. 473-bis.22**

### **(Provvedimenti del giudice).**

Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e **assunte ove occorra sommarie informazioni**, dà con ordinanza i **provvedimenti temporanei e urgenti** che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli.

Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la **data di decorrenza del provvedimento**, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

**L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.**

Con l'ordinanza di cui al primo comma, **il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo**, fissando **entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi**.

Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.

# LA NUOVA UDIENZA DI COMPARIZIONE

- È stata conservata la regola della **comparizione personale delle parti**, la quale avviene davanti al collegio o davanti al giudice delegato, se questi è stato nominato. La comparizione è dovuta, salvo gravi e comprovati motivi: **se non compare il ricorrente il processo si estingue, a meno che il convenuto chieda la prosecuzione in assenza; se entrambe non compariscono, il loro comportamento è valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.**
- Difatti, nel “rito unificato” la prima udienza - da tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso ex art. 473-bis.14, comma 3, c.p.c., - è snodo centrale e in tale ambito risultano **concentrate le attività proprie dell’udienza presidenziale di cui all’art. 70 c.p.c., dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e di quella di precisazione delle conclusioni.**
- In udienza il Collegio o, come quasi sempre accadrà, il giudice delegato provvederà al **tentativo di conciliazione** (tranne che non emerga o venga dedotta una violenza familiare; art. 473 bis.43) e all'assunzione dei **provvedimenti temporanei e urgenti** nell'interesse dei coniugi e della prole, non più di competenza del presidente del tribunale, chiamato solo ad adottare (anche se in moltissimi Tribunali è stata effettuata delega generale in favore del giudice istruttore delegato) i provvedimenti indifferibili *resi inaudita altera parte*, da confermare, modificare o revocare nel contraddittorio delle parti in una apposita udienza fissata nel termine di quindici giorni, per come previsto dall’art. 473-bis.15 c.p.c.
- **Emanati (quando occorra) i provvedimenti temporanei o urgenti, con la stessa ordinanza si provvede alla rimessione della causa in decisione se non occorre istruzione, altrimenti sulle istanze istruttorie ed è predisposto il calendario del processo.**

## **PROVVEDIMENTI TEMPORANEI**

**All'udienza il giudice procedente (Collegio o, come sempre accadrà, giudice delegato) adotta i provvedimenti temporanei.**

**Prima di questo momento il Presidente del Tribunale (o giudice da lui delegato) può, inaudita altera parte, adottare provvedimenti indifferibili, da confermare, modificare o revocare nei 15 giorni successivi.**

### **Art. 473-bis.50**

**(Provvedimenti temporanei e urgenti).**

Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.

L'indicazione di queste informazioni non è facoltativa.

Gli artt. 473 bis.12 e 473 bis.16 prevedono che ricorrente e resistente, nei procedimenti relativi ai minori, debbano allegare *«un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute»*.

**La violazione del piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dai genitori, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c.**



# ORDINANZA DOPO UDIENZA

## 473 bis.21

- I provvedimenti temporanei e urgenti vanno emessi sempre, sia se c'è conciliazione, sia se non c'è, sia se vengono ammesse prove, sia se causa è matura per la decisione. Ovviamente se c'è materia del contendere per tali provvedimenti (e non si chieda, ad esempio, la sola declaratoria sullo status).
- L'ordinanza è evidentemente motivata (anche sinteticamente).
- La decisione sulle istanze istruttorie può ben essere contenuta nella stessa ordinanza che contiene i provvedimenti temporanei ma non è previsto reclamo contro i provvedimenti istruttori.

## **TRATTAZIONE SCRITTA PER UDIENZA EX 473 BIS.22?**

**Non sembra possibile fissare udienza a trattazione scritta per udienza ex 473 bis.22 in quanto occorre sentire le parti, i difensori, assumere informazioni e tentare la conciliazione.**

## CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO

- Quindi, fase introduttiva a scansione definita: ricorso, comparsa di risposta e sequenza di memorie
- Preclusioni decadenziali valesi per i soli diritti disponibili e non anche per i diritti indisponibili
- Udienza di comparizione che può concludersi con la definizione dell'intera causa, pur se è prevista la possibilità, ove il processo debba proseguire per le domande accessorie, che sia emessa una sentenza parziale sullo *status*;
- Potere permanente di intervento del giudice volto all'adeguamento della regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti alle situazioni fattuali ed ai nuovi accertamenti istruttori.

## PROPOSTA CONCILIATIVA

- L'art. 473 bis.21 prevede che il giudice «può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia».
- Quindi la proposta conciliativa in materia di famiglia va motivata. La motivazione non è prevista nell'art. 185 bis c.p.c. e non è prevista neppure per la proposta del piano genitoriale ex art. 473 bis.50.

## Art. 473 bis. 23

«I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di **fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori**».

Preferibile ritenere che fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori non occorranza per modifiche ex officio disposte nell'interesse del minore (es. cambio giudice, che ritiene di modificare i provvedimenti, o fatti preesistenti ma non prima allegati).

Collegio se causa rimessa per decisione sullo status.

# RECLAMO ex lege Art. 473 bis.24

- L'art. 473 bis.24 c.p.c. delinea al I comma il reclamo che le parti possono proporre in Corte d'Appello avverso i provvedimenti temporanei e urgenti emessi dal Giudice all'esito della prima udienza di comparizione delle parti prevista dall'art. 473 bis. 21 c.p.c. e al II comma prevede che è ammesso il reclamo **anche avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa, limitando però, per questa seconda categoria, il reclamo ai soli provvedimenti dal contenuto più incisivo** (quelli che "*sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori*").
- **Art. 473-bis.24**
- ***Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello. È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il reclamo deve essere proposto **entro il termine perentorio di dieci giorni** dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. **Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost...*****

## SINTESI

Tutti i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato ex art. 473-bis.22 c.p.c. (sia per separazione, divorzio o regolamentazione di rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio) sono:

- i) modificabili da parte del giudice delegato o del Collegio (art. 473-bis.23 c.p.c.) per fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori, locuzione quest'ultima in cui devono farsi rientrare anche i fatti preesistenti ma accertati successivamente cui faceva riferimento la giurisprudenza precedente alla riforma. La modifica non presuppone alcuna istanza di parte e può essere disposta anche d'ufficio, quanto meno ove abbia ad oggetto diritti indisponibili, essendo gli altri soggetti al principio della domanda (art. 473-bis.2 c.p.c.).
- ii) reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello (art. 473-bis.24 c.p.c.). No sopravvenienze davanti Corte d'Appello. No poteri istruttori ma solo sommarie informazioni. Corte provvede su spese di lite mentre fino ad oggi rimetteva a Tribunale decisione su spese.

Reclamabili anche provvedimenti emessi in corso di causa che siano particolarmente incisivi (limitazioni responsabilità genitoriale, modifiche affidamento o collocazione minori o affidamento eterofamiliare). E quelli che rigettano queste istanze? La norma sembra escludere la reclamabilità in questi casi ma dovrebbe invece

**RIFORMA CARTABIA E PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI**



## Art. 473 bis.15 c.p.c.

*“In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica”.*

## RATIO 473 BIS. 15

- Tutela cautelare necessaria nei procedimenti relativi a diritti fondamentali, che potrebbero essere compromessi dal trascorrere del tempo necessario per l'instaurazione del contraddittorio.
- E l'udienza di comparizione delle parti va fissata tra 60 e 90 giorni dalla proposizione del ricorso (v. 473 bis.14) e spesso, trattandosi di termine ordinatorio, viene concretamente fissata a 4-6 mesi dal deposito del ricorso.
- Anche d'ufficio nell'interesse dei minori. Infatti, per l'art. 473 bis.2 «*a tutela dei minori il giudice può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria*».

## DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Il presidente **fissa l'udienza** di comparizione dinanzi al collegio, salva la discrezionale nomina di un **giudice relatore o delegato** alla trattazione (che in diversi Tribunali sono stati delegati con provvedimenti di carattere generale o anche tabellare).

In molti Uffici il giudice è stato delegato, con provvedimento di variazione tabellare (Terni, Napoli nord, Nola e Marsala, Cuneo, Pavia tra gli altri) o con provvedimento del Presidente (Perugia, Torino), alla stessa fissazione dell'udienza con decreto, il che consente meglio il rispetto del termine, ristretto, dei 90 giorni. In alcuni uffici il decreto viene firmato da relatore e Presidente.

Non c'è più la struttura bifasica. **Non c'è più l'udienza presidenziale.**

Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, tra le altre cose, **informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare**, come previsto dal 473 bis.14 e dall'art. 473 bis.10, norma che prevede pure che il giudice possa anche differire l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti per consentire che le parti tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. Così si evita che il nuovo assetto che diversamente sarebbe stato determinato dal giudice possa compromettere la prosecuzione della via del dialogo.

# ART. 473 bis.14

- **Art. 473-bis.14**
- **(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza).**
- Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
- Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il **termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza**. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
- **Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.**
- Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
- **Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi.** Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.
- Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.



**TRIBUNALE DI MARSALA**  
**SEZIONE CIVILE**  
**IL GIUDICE DELEGATO**

letto il ricorso che precede;  
visto l'art. 473-bis.14 c.p.c.

**FISSA**

l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

**DISPONE**

che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano notificati al convenuto a cura dell'attore nel rispetto del termine di cui all'art. 473-bis.14 comma 5 c.p.c. (almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza).

**ASSEGNA**

al convenuto termine per la costituzione fino a trenta giorni prima dell'udienza.

**INFORMA**

il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

**INFORMA**

inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Si rammenta alle parti di provvedere al deposito di cui all'art. 473 bis 12 co. 3 cpc

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
- d) piano genitoriale in caso di presenza dei minori.

Si rammenta, altresì, l'obbligo, previsto dall'art. 473 bis 12 cpc, di indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse e di allegare copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero.

Si comunichi al ricorrente.

Marsala, \_\_\_\_\_

**Il Giudice**

Dott. Michele Ruvolo

## UNA QUESTIONE PRATICA: IL RISPETTO DEL TERMINE TRA DEPOSITO RICORSO E UDIENZA

- **È breve il termine di 90 giorni** da deposito ricorso e udienza ex art. 473 bis. 14 dovendo intercorrere 60 giorni tra notifica ricorso e udienza e visto che la costituzione del convenuto deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza? In diversi Uffici si sfiorano i 90 giorni perché è impossibile mantenere il ritmo con tutte le sopravvenienze e senza le presidenziali che facevano da filtro. Si rischia di arrivare a 120 giorni (come già hanno deciso al Tribunale di Genova in un verbale di riunione della sezione famiglia).
- Nel rito ordinario il termine per il convenuto si riduce da 70 giorni (90-20) a 50 (120-70). Nel rito famiglia il termine per il convenuto è di 30 giorni.
- Consideriamo che secondo l'art. 81 bis disp. Att. c.p.c. «il rispetto del termine di cui all'articolo 473 bis 14, terzo comma, del codice (*90 giorni tra deposito ricorso e udienza*) **è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità**».
- In diversi casi si deve disporre rinnovazione notifica per mancato rispetto del termine, ma non si pone di fatto comunque un problema di inutile deposito delle memorie integrative ex 473 bis.17 perché, se convenuto resta contumace, attore non ha motivo di depositare memorie.

## ORDINANZA DOPO DECRETO SU PROVVEDIMENTO INDIFFERIBILE

- Il riferimento del 473 bis.15 al presidente o al giudice delegato consente di affermare che il provvedimento sia **di competenza monocratica**.
- Dopo aver adottato il decreto inaudita altera parte, all'esito dell'**udienza fissata entro quindici giorni** il provvedimento di conferma, modifica o revoca è sempre del giudice delegato oppure è collegiale? Molti affermano che **decide il giudice delegato e non il Collegio**. Però in dottrina qualcuno afferma che la competenza sia del Collegio, sebbene il **473 bis.15 faccia riferimento a presidente o a giudice delegato** che emette il provvedimento indifferibile e che fissa successiva udienza per conferma, revoca o modifica.
- Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante).
- *«Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.*
- *Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore».*
- **Diversi giudici fissano (molto a breve) udienza su ricorso ex 473 bis.15** e non emettono il provvedimento inaudita altera parte. In questo caso **non occorre successiva udienza** per revoca, conferma o modifica. **Udienza di comparizione per merito ex 473 bis.21 va comunque fissata** nel rispetto tendenziale dei 90 giorni dal deposito del ricorso ex 473 bis.14.

## UDIENZA DI MERITO DOPO FASE SU PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI

Dopo l'udienza (**che non occorre fissare se la richiesta di provvedimento indifferibile viene rigettata**) di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili e urgenti (473 bis.15) c'è quindi sempre l'udienza di merito. E ciò anche per le memorie integrative e il successivo iter processuale. Vanno adottati in udienza merito i provvedimenti temporanei? Sì. L'ordinanza indifferibile, peraltro, potrebbe pure riguardare un limitato aspetto (iscrizione a scuola, assegnazione casa, collocamento figli, ordine protezione, ecc.)

Trib. Genova (riunione sezione 7.3.2023): «*Nel caso di pronuncia di provvedimenti ex art. 473-bis.15 si stabilisce che il giudice, al termine dell'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto fisserà nuovi termini per la notifica del ricorso, per la costituzione del convenuto e per il deposito degli ulteriori atti antecedenti all'udienza di comparizione delle parti. L'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti non è sostitutiva della prima udienza ex art. 473-bis.21*».



# ISTRUTTORIA PRIMA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE?

- Prima di dare un decreto inaudita altera parte si può chiedere al ricorrente di integrare le allegazioni con una nota scritta o fissando udienza con ricorrente o, addirittura, assumere informazioni con informatori?
- Forse preferibile risposta negativa perché così si rischia di fare istruttoria senza contraddittorio, di carattere esplorativo, per cercare elementi su cui fare il decreto inaudita altera parte. Dovrebbe valutarsi ciò che c'è in atti. L'istruttoria è di per sé una attività da compiersi in contraddittorio. Altrimenti, ci può essere una lesione delle regole processuali (un po' come se il gip facesse indagini prima di emettere misura cautelare). Anche i poteri officiosi del 473 bis.2 richiedono sempre il rispetto del contraddittorio. Il ricorrente che chiede un decreto inaudita altera parte non può aggiustare la sua domanda e le sue allegazioni senza che vi sia contraddittorio.
- È anche vero, però, che il 473 bis.71 tratta di “sommarie informazioni” prima dell’emanazione del decreto inaudita altera parte in materia di ordini di protezione. Ed è anche vero che l’art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. prevede che, prima di emettere il provvedimento cautelare inaudita altera parte, il giudice provvede «assunte, ove occorra, sommarie informazioni».
- Cassazione ammette «informatori» ai fini del decreto inaudita parte (Cass. 24705/2006; 21072/2021). Queste dichiarazioni valgono come indizio.

# RECLAMABILITA' ORDINANZE CONN PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI

**La reclamabilità è espressamente prevista solo per i provvedimenti temporanei** ed urgenti di cui al primo comma dell'art. 473-*bis*.22.

Sicuramente non è reclamabile il decreto emesso inaudita altera parte in quanto esso è destinato ad essere confermato, revocato o modificato entro 15 giorni.

Nulla è stato poi previsto circa gli strumenti di impugnazione dell'ordinanza di conferma, revoca o modifica dei provvedimenti indifferibili.

Quindi, avverso ordinanza di conferma o modifica di provvedimento inaudita altera parte:

- 1) no reclamo perché si devono attendere i provvedimenti urgenti dopo l'udienza 473 bis.22;
- 2) reclamo al Collegio Tribunale (ma allora la conferma o modifica è del

## **Reclamo dei provvedimenti indifferibili. TRE TESI**

- 1) non reclamabilità in assoluto;**
- 2) reclamabilità anche di tali provvedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello in applicazione dell'art. 473 bis. 24 II comma**
- 3) reclamabilità ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. dinnanzi al Tribunale collegiale e non alla Corte d'Appello.**

## TESI DELLA NON RECLAMABILITA' IN ASSOLUTO

### CORTE APPELLO BRESCIA 11.10.2023. INAMMISSIBILITA'

Nel ricorso ex [artt. 710 c.c. - 473 bis. 29 c.p.c.](#) la sig.ra (omissis) ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale nella parte in cui era stato previsto che la minore sarebbe rimasta collocata in via prevalente presso la madre a (omissis). Nel ricorso la (omissis) aveva chiesto anche l'emissione di provvedimento indifferibile reso "inaudita altera parte" ai sensi dell'[art. 473 bis. 15 c.p.c.](#) insistendo affinché il Tribunale la autorizzasse sin da subito al trasferimento a (omissis) e all'iscrizione di (omissis) a un liceo classico di quella città.

Il Giudice Delegato, nel decreto dell'8.5.2023, ha però ritenuto non sussistenti i presupposti per una decisione "inaudita altera parte" su tale istanza urgente e ha fissato udienza al 24.5.2023 per la comparizione personale delle parti e per la discussione sull'istanza urgente proposta dalla (omissis) fissando con altro decreto sempre dell'8.5.2023 quale prima udienza di comparizione delle parti [ex art. 473 bis. 21 c.p.c.](#) l'udienza dell'11.10.2023. All'esito dell'udienza del 24.5.2023, sentiti i genitori, ha disposto l'audizione di (omissis) e, sentita la stessa, ha emesso il decreto oggetto di reclamo col quale ha autorizzato il trasferimento di (omissis) con la madre e l'iscrizione scolastica nel liceo individuato dalla ricorrente.

# TESI DELLA NON RECLAMABILITA' IN ASSOLUTO

## SOLUZIONE C. APPELLO BRESCIA 11.10.2023

Nessun articolo della nuova disciplina prevede la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili emessi ai sensi dell'[art. 473 bis. 15 c.p.c.](#); l'[art. 473 bis. 24](#) innanzitutto è intitolato "reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti". Inoltre, fa riferimento espresso, al I comma, ai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'esito della prima udienza prevista dall'[art. 473 bis. 21](#) e, al II comma, fa riferimento ai "provvedimenti temporanei emessi in corso di causa", limitando peraltro la reclamabilità di questa seconda categoria solo ai provvedimenti dal contenuto maggiormente incisivo. Tali ultimi provvedimenti però, considerata anche la collocazione dell'[art. 473 bis. 24](#) (posto immediatamente dopo l'art. 473 bis. 22 e 473 bis. 23), parrebbero indentificarsi in quelli emessi dal Giudice ai sensi dell'[art. 473 bis. 23 c.p.c.](#) (quelli emessi in corso di causa che abbiano modificato o revocato quelli temporanei e urgenti emessi all'esito della I udienza quando si sia in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori).

Quindi il reclamo delineato dall'[art. 473 bis. 24 c.p.c.](#) non è applicabile ai provvedimenti indifferibili disciplinati dall'[art. 473 bis. 15 c.p.c.](#) che vengono emessi dal Giudice prima della prima udienza di comparizione delle parti, provvedimenti che sono destinati ad essere assorbiti in quelli temporanei e urgenti, certamente reclamabili dinnanzi alla Corte d'Appello, che verranno appunto emessi all'esito dell'udienza di comparizione delle parti [ex art. 473 bis. 21 c.p.c.](#)

# TESI DELLA NON RECLAMABILITA' IN ASSOLUTO

Tribunale di Modena, Ord. 3 ottobre 2023

INAMMISSIBILITA'



- Nonostante la natura cautelare, **ai provvedimenti ex art. 473 bis-15 c.p.c. non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss.** se non in via di ispirazione di principi; peraltro ai provvedimenti indifferibili è stata dedicata una **disciplina specifica non suscettibile di applicazione analogica.**
- I provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis-15 c.p.c. vanno intesi alla stregua di **provvedimenti cautelari in corso di causa**, per la mancanza di una disciplina che regoli la fase *ante causam* e la fase di merito e la mancanza di una norma analoga a quella prevista dall'art. 669 *ter* c.p.c. per il rito cautelare.
- Dal punto di vista strettamente letterale occorre rilevare come **l'art. 473 bis - 24**, relativo ai provvedimenti urgenti che possono essere reclamati davanti la Corte di Appello, **menzioni solo i provvedimenti di cui all'art. 473 bis - 22**, vale a dire quelli emessi all'esito della comparizione delle parti. Da ciò si evince che i **provvedimenti indifferibili possono essere reclamati solo quando recepiti nel provvedimento temporaneo e urgente emesso all'esito della prima udienza.**
- Invero, qualora il Giudice emetta un provvedimento indifferibile, lo stesso è **destinato ad essere recepito** nell'ordinanza adottata dal Giudice istruttore ai sensi dell'art. 473 bis - 22 c.p.c., **di contenuto più ampio e suscettibile di reclamo innanzi la Corte di Appello. Nessuno spazio per un ulteriore reclamo davanti il Collegio del medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.**

# TESI DELLA NON RECLAMABILITA' IN ASSOLUTO

## Corte d'Appello di Firenze – Inammissibilità dei reclami avverso i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis. 15 c.p.c.

- La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Specializzata per i Minorenni, ha dichiarato inammissibile un reclamo proposto avverso i provvedimenti indifferibili, resi ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.
- La Corte d'Appello, conformemente alla prevalente dottrina, ha dichiarato che i “*provvedimenti indifferibili*” emessi ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. non sono reclamabili; in particolare, ha ritenuto che con la disposizione in esame è stata introdotta la possibilità di adottare provvedimenti inaudita altera parte – soggetti a conferma, modifica o revoca previa immediata instaurazione del contraddittorio – al fine di garantire piena tutela a fronte di situazioni di imminente e irreparabile pregiudizio che si presentino anche prima dello svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, che è ora disciplinata dall'art. 473 bis.21 c.p.c.
- A parere della Corte la reclamabilità dei provvedimenti in questione è da escludere, anzitutto, sulla base del generale **principio di tassatività dei mezzi di impugnazione**, posto che nulla dispone l'art. 475 bis.15 c.p.c. e che il successivo art. 473 bis.24 c.p.c. limita la reclamabilità ai “*provvedimenti temporanei e urgenti*” di cui al comma 1 dell'art. 473 bis.22 ed a quelli «*temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori*».

# Sempre Corte Appello Firenze

- Secondo la Corte “vi sono, inoltre, **ragioni di ordine sistematico** che conducono alla soluzione prospettata.
- Infatti, i “provvedimenti indifferibili emessi ex art. 473 bis.15: -sono caratterizzati dalla urgenza e dalla provvisorietà, -sono **destinati ad assorbiti dall’adozione di quelli “temporanei e urgenti”** pronunciati dal giudice delegato all’esito dell’udienza di comparizione delle parti **inoltre non è prevista la loro perdurante efficacia nel caso di estinzione del giudizio** di merito, a differenza dei provvedimenti di cui all’art. bis.22, tendenzialmente anticipatori della decisione e potenzialmente idonei a disciplinare il rapporto sottostante per un tempo indeterminato, poiché il secondo comma del predetto art. 473 bis.22 prevede che essi conservino efficacia anche dopo l’estinzione del processo: la temporaneità e non decisorietà, neppure eventuale, dei provvedimenti ex art. 473 bis.15 comporta che **essi vadano ritenuti reclamabili, in quanto appunto inadeguati ad assumere quel carattere decisorio e definitivo** che, secondo costante giurisprudenza della Corte, è presupposto dell’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale di Minorenni (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 06/02/2023, n. 3548).
- Del resto, sulla base dell’attuale rito unitario in materia di famiglie, **l’udienza per la comparizione delle parti** – all’esito della quale sono provvedimenti ex art. 473 bis.22, reclamabili alla Corte di Appello per espressa disposizione normativa – **va fissata in termini assai cioè novanta giorni dal deposito del ricorso ex art. 473 bis.14, terzo comma**, salva peraltro la possibilità di abbreviazione dei termini alla ex art. 163, bis, secondo comma, c.p.c., che sembrerebbe applicabile in virtù del richiamo al titolo I del libro II contenuto nel secondo dell’art. 473 bis c.p.c.; e poiché l’art. 473 bis.24, terzo comma, prevede per la decisione del reclamo – proponibile nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento – il termine di sessanta giorni dal suo deposito, ben si comprende come **l’eventuale reclamabilità anche provvedimenti ex art. 473 bis.15 porterebbe a una sovrapposizione di procedimenti**, valutazioni e incumbenti istruttori (posto che il comma dell’art. 473 bis.24 consente che in sede di reclamo possano essere “assunte sommarie informazioni”) sovrabbondante e dei principi di economia processuale funzionali al buon andamento del governo della giustizia, finendo per ostacolare, anziché garantire, efficace tutela dei delicati interessi in gioco nella materia che ne occupa”.



## ABBREVIAZIONE TERMINI

- Peraltro, i termini per l'udienza 473 bis.22 si possono abbreviare ex 473 bis.6 quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori e si debba procedere all'ascolto del minore senza ritardo oppure quando sono allegare o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

## Tesi della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili dinanzi la Corte di Appello in applicazione dell'art. 473 bis 24 Il comma

**Non sarebbe reclamabile** il provvedimento di conferma, modifica o revoca del provvedimento indifferibile di cui all'art. 473 bis.15 **in quanto il giudice rivaluta** questo provvedimento emesso inaudita altera parte **nel contraddittorio tra le parti** all'udienza che fissa nei 15 giorni successivi.

**Tuttavia, anche i provvedimenti temporanei sono adottati nel contraddittorio tra le parti.**

Ma poi – confermato, modificato o revocato il provvedimento indifferibile – il giudice **potrebbe (anche se dovrebbe) non emettere, dopo pochi giorni, un provvedimento temporaneo**, il che escluderebbe del tutto per le parti la possibilità di reclamare un provvedimento urgente, o potrebbe limitarsi a confermare, quali provvedimenti temporanei, quello indifferibile rivalutato o confermato dopo l'udienza, il che **obbligherebbe le parti ad attendere un tempo potenzialmente lungo** prima di potere invocare la revisione della disciplina provvisoria, che intanto verrebbe applicata senza possibilità di impugnazione?

L'udienza per la conferma o la revoca della misura cautelare è distinta dall'udienza di merito ex art. 473-bis.21 c.p.c. **La non impugnabilità immediata dei provvedimenti indifferibili potrebbe porre problemi di tutela ove gli stessi siano destinati a produrre effetti non retrattabili**

Ma poi va considerato il 473 bis.24 prevede la reclamabilità in Corte Appello anche dei provvedimenti di modifica sostanziale emessi in corso di causa. Per il reclamo in Corte avverso i provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale emessi dai Tribunali Minorili v. già Cass. 17.4.2019 n. 10777. Ha ammesso il reclamo delle ordinanze indifferibili C. App. Catanzaro 8.9.2023.

Dovrebbe, comunque, almeno riconoscersi la reclamabilità, dinanzi la Corte d'Appello, dei provvedimenti indifferibili emessi inaudita altera parte **in corso di causa** che, come previsto dal 473 bis.24, *sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori* (in questo senso anche la relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022). **E le ordinanze limitative o ablative della resp. genitoriale emesse ex art. 473 bis.15?**

## **ART. 473 BIS.15 RELAZIONE ILLUSTRATIVA D. L.VO 149/2022**

«Ad ampliamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, all'articolo 473-bis.15 c.p.c. è stata ammessa, su istanza della ricorrente, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile al diritto o di pregiudizio all'attuazione della misura, la possibilità che il presidente adotti provvedimenti opportuni, assunte quando occorre sommarie informazioni, prima ancora che sia suscitato il contraddittorio, salvo poi fissare, come la legge delega espressamente imponeva, udienza entro quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate. La misura inaudita altera parte risponde alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa; non si vedono dunque ragioni per non consentire l'adozione di tale misura anche nel prosieguo del giudizio, imponendosi comunque sempre anche in tal caso la fissazione di un'udienza ravvicinata per la "convalida" o meno della misura. Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.»

## Tesi della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. dinnanzi al Tribunale collegiale e non alla Corte d'Appello

- La relazione illustrativa al d. lgs. n. 149/2022, nel commentare il disposto dell'art. 473 bis 15 c.p.c., prevede che «trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669 sexies, 2 c.».
- Il rinvio esplicito alla disciplina del procedimento cautelare uniforme è indicativo della volontà del legislatore di intendere i provvedimenti in esame alla stregua di provvedimenti cautelari e ciò al fine di colmare la precedente lacuna normativa che aveva portato parte della giurisprudenza a mettere in dubbio l'ammissibilità dei provvedimenti a contenuto anticipatorio nell'ambito dei giudizi di famiglia.
- Ragionando in tal senso si deve ammettere che i provvedimenti così emessi sono reclamabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 669 terdecies c.p.c. al Tribunale in composizione collegiale entro 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

## CONCLUSIONI

- La previsione della reclamabilità dei soli provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 e non anche di quelli indifferibili ha considerato che l'eliminazione delle ordinanze presidenziali ha di fatto in molti Uffici giudiziari ampliato i tempi di fissazione dell'udienza per l'emissione dei provvedimenti urgenti?
- Cassazione deciderà sulla questione dopo il rinvio pregiudiziale sollevato da Trib. Minori Lecce 12.9.2023.



**Grazie per l'attenzione**